



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2011/0150(COD)

1.3.2012

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Relatore: Adam Gierek

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad accrescere l'effetto positivo delle norme europee sul funzionamento del mercato, la crescita economica, l'innovazione e la competitività delle imprese. Tra l'altro, esso è volto ad abbreviare il processo di normalizzazione nei casi in cui le norme sono redatte su richiesta della Commissione, per assicurare che le PMI e le componenti interessate della società siano adeguatamente rappresentate nel processo di normalizzazione (in particolare quando le norme sono redatte su richiesta della Commissione), e a dare più ampia diffusione all'applicazione delle norme nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), migliorando in tal modo l'interoperabilità e aumentando il numero di norme riguardanti le tecnologie di produzione innovative e in rapido sviluppo, quali le nanotecnologie, le biotecnologie e le tecnologie nucleari, e anche accelerando il consolidamento dei quadri normativi esistenti.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha deciso di cogliere l'occasione offerta dalla modifica delle direttive del Consiglio 89/686/CEE e 93/15/CEE e delle direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/EC, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che si è resa necessaria in seguito allo sviluppo tecnologico e all'avvento dell'economia globalizzata. È fondamentale elaborare una nuova normativa al fine di consolidare le direttive precedentemente introdotte in materia di politica di standardizzazione e aggiornare le direttive summenzionate.

Le modifiche più importanti riguardano la definizione dei poteri della Commissione e del Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche. Le ultime modifiche includono l'introduzione della normalizzazione nel settore dei servizi nel quadro legislativo e il trattamento separato delle TIC. È stata inoltre rivista la base per il finanziamento della normalizzazione da parte dell'UE.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta di un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio volto a consolidare la vigente politica di normalizzazione dell'UE e introdurre nuovi elementi per tenere conto delle nuove sfide, e ritiene che esso fornisca una solida base per la modernizzazione dei legami tra l'UE e il sistema europeo di normalizzazione. Tra questi elementi figura il fatto di tenere conto della standardizzazione nel settore dei servizi e la sua integrazione nel sistema di notifica. La sezione sul finanziamento della normalizzazione europea attraverso la Commissione - che crea una base giuridica potenziata e semplifica le procedure - è accolta con particolare favore.

Tuttavia, alcuni elementi della proposta destano preoccupazioni quanto all'efficacia operativa dei partenariati pubblico-privati.

Le modifiche alle disposizioni del regolamento sono indispensabili onde trasformare il medesimo in uno strumento d'attuazione a sostegno del mercato unico, applicare le norme europee al fine di accrescere la competitività e l'innovazione, facilitare la partecipazione delle parti interessate e assicurare uno sviluppo sostenibile. Il sistema europeo di normalizzazione dovrebbe essere migliorato con l'introduzione di nuovi elementi che conferiscono valore aggiunto.

Osservazioni specifiche

- 1) Le vigenti regole di normalizzazione europea non sono né definite né menzionate.
 - 2) Non vi è alcun riferimento al principio della rappresentanza nazionale, che è alla base della normalizzazione europea (e internazionale).
 - 3) Non vi sono disposizioni relative al principio di "moratoria", che è vitale per l'armonizzazione delle norme a livello UE.
 - 4) Molte disposizioni sono di carattere generale e, in considerazione dell'estesa delega di poteri alla Commissione, si prestano troppo all'interpretazione. Occorrono chiarimenti. Ciò riguarda anche alcune definizioni e azioni, in particolare quelle in settori per i quali la Commissione ha presentato proposte che riguardano il funzionamento del sistema esistente e la sua coerenza.
 - 5) Il progetto di proposta della Commissione suggerisce che le specifiche dei vari forum e consorzi vengano applicate al posto delle norme europee, poiché i termini di tali specifiche sono più agevoli rispettare. Uno dei fondamenti del processo democratico di standardizzazione è il consenso sociale. L'integrità del sistema di normalizzazione europeo è la sua forza, in quanto garantisce la coerenza di un sistema di norme. Il coinvolgimento di forum e consorzi nel sistema non dovrebbe condurre alla creazione di norme contraddittorie o di specifiche concorrenti né ostacolare la partecipazione delle PMI (i costi di partecipazione ai forum sono elevati, e i criteri decisionali non sono sempre democratici). Inoltre, alcuni forum e consorzi possono essere dominati da attori esterni all'Unione europea. Di conseguenza, la competenza per la definizione delle norme andrebbe concessa, per quanto possibile, soltanto alle organizzazioni europee di normalizzazione riconosciute attualmente, traendo vantaggio dalle molteplici possibilità offerte da tali organizzazioni per la stesura di documenti mediante il ricorso ad un processo accelerato basato sul consenso che coinvolga tutte le parti interessate di tutti gli Stati membri dell'UE (ad esempio attraverso l'organizzazione di conferenze tematiche).
- L'applicazione delle specifiche di forum e/o consorzi dovrebbe essere consentita in casi rigorosamente definiti (ad esempio nelle procedure di appalto pubblico in assenza di norme), mantenendo gli stessi requisiti per quanto riguarda: il consenso, l'apertura, la partecipazione volontaria, la trasparenza, ecc., così come gli organismi europei di normalizzazione.
- 6) Non vi è alcun riferimento alle ultime tecnologie, quali le nanotecnologie, la biotecnologia o la tecnologia nucleare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La normalizzazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così il valore per i consumatori.

Emendamento

(2) La normalizzazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. ***La normalizzazione europea rafforza la competitività delle imprese quando è coordinata con il sistema internazionale di normalizzazione.*** Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così il valore per i consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le norme europee devono continuare ad essere adottate ***dagli organismi europei*** di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Emendamento

(3) ***Il sistema europeo di normalizzazione deve continuare ad essere gestito da e per le parti interessate, in linea con i principi di coesione, trasparenza, apertura, consenso, indipendenza da interessi particolari, adeguatezza del mercato, efficacia e rappresentanza nazionale nel processo decisionale, e le norme europee***

devono continuare ad essere adottate **dalle organizzazioni europee** di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI).

Motivazione

Si fa riferimento alla situazione attuale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le norme europee svolgono un ruolo estremamente importante nel mercato interno, **prevalentemente** grazie alla presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.

Emendamento

(4) Le norme europee svolgono un ruolo estremamente importante nel mercato interno, **ad esempio** grazie alla presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali stabilite dalla legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.

Motivazione

Un'ampia parte delle norme europee (70%) non sostiene direttamente la politica o la legislazione dell'Unione europea, per cui il testo risulta leggermente fuorviante.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui servizi dovrebbe basarsi su esigenze del mercato, nell'ambito delle quali prevalgono le necessità degli operatori economici e delle parti in causa, interessate direttamente o indirettamente dalla norma, dovrebbe tenere conto dell'interesse

Emendamento

(8) **Le attività dei servizi rispondono sovente a specificità nazionali.** L'elaborazione di norme volontarie sui servizi dovrebbe **pertanto interessare ambiti ben definiti e attentamente valutati.** **Essa** dovrebbe basarsi su esigenze del mercato, nell'ambito delle quali prevalgono

pubblico e basarsi sul consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto servizi collegati a prodotti e processi.

le necessità degli operatori economici e delle parti in causa, interessate direttamente o indirettamente dalla norma, dovrebbe tenere conto dell'interesse pubblico e basarsi sul consenso. Le norme dovrebbero riguardare innanzitutto servizi collegati a prodotti e processi. ***Nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, la normalizzazione è autorizzata solo su base sussidiaria.***

¹GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali mira a garantire l'alta qualità delle qualifiche (professionali) nell'Unione e costituisce pertanto una regolamentazione definitiva per l'ulteriore sviluppo delle procedure di riconoscimento reciproco alla quale deve essere accordata priorità in termini di validità.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) All'interno dell'Unione le norme nazionali sono adottate da ***organismi*** nazionali di normalizzazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno. Per tale motivo, sia per il mercato interno che per l'efficacia della normalizzazione nell'Unione, è necessario mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli ***organismi*** nazionali di normalizzazione, ***gli organismi europei*** di normalizzazione e la Commissione in merito ad attività attuali e future di normalizzazione. Lo scambio di informazioni deve essere allineato

Emendamento

(10) All'interno dell'Unione le norme nazionali sono adottate da ***enti*** nazionali di normalizzazione ed è quindi possibile che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno ***dell'UE***. Per tale motivo, sia per il mercato interno ***dell'UE*** che per l'efficacia della normalizzazione nell'Unione, è necessario mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli ***enti*** nazionali di normalizzazione, ***le organizzazioni europee*** di normalizzazione e la Commissione in merito ad attività attuali e future di normalizzazione, ***comprese le disposizioni concernenti lo status quo***

all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi approvato con la decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979.

applicabile agli enti nazionali di normalizzazione nel quadro delle organizzazioni europee di normalizzazione. Lo scambio di informazioni deve essere allineato all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi approvato con la decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979.

Motivazione

Assenza del principio di moratoria (articoli 4 e 7 della direttiva 98/34/CE). La "moratoria" è uno strumento eccellente che consente di evitare gli ostacoli tecnici al commercio e che favorisce inoltre l'armonizzazione tecnica a livello dell'UE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) **Le** norme possono contribuire, unitamente alla politica europea, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'invecchiamento e l'innovazione in generale. Orientando l'elaborazione delle norme europee o internazionali per i prodotti e le tecnologie di tali mercati in espansione, l'Europa può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare gli scambi.

Emendamento

(12) **Quando sono essenzialmente strumenti di mercato utilizzati volontariamente dalle parti interessate, le** norme possono contribuire, unitamente alla politica europea, ad affrontare le principali sfide di carattere sociale quali il cambiamento climatico, l'uso sostenibile delle risorse, l'invecchiamento e l'innovazione in generale. Orientando l'elaborazione delle norme europee o internazionali per i prodotti e le tecnologie di tali mercati in espansione, l'Europa può creare un vantaggio concorrenziale per le sue imprese e agevolare gli scambi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le norme sono strumenti importanti per le imprese e specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme non tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. Di conseguenza è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e partecipazione **al** processo di normalizzazione, soprattutto nei comitati tecnici.

Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti per le imprese e specialmente per le piccole e medie imprese (PMI) che, però, **sono talvolta sottorappresentate e** non sono adeguatamente coinvolte nel sistema di normalizzazione; esiste quindi il rischio che le norme non tengano conto **in modo appropriato** delle esigenze e delle preoccupazioni delle PMI **o del loro potenziale contributo in termini di tecnologie innovative. Le regole di normalizzazione dovrebbero incoraggiare le PMI a contribuire attivamente all'attività di normalizzazione innovativa mediante le proprie soluzioni tecnologiche innovative.** Di conseguenza è indispensabile migliorare la loro rappresentazione e partecipazione **in tutte le fasi del** processo di normalizzazione, soprattutto nei comitati tecnici.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono **solitamente** sottorappresentate **nelle** attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel processo di normalizzazione europea **attraverso un'entità dalle qualifiche appropriate.**

Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali per la competitività delle PMI, che però sono sottorappresentate **in numerosi settori delle** attività di normalizzazione, soprattutto a livello europeo. Il presente regolamento deve quindi garantire un'adeguata rappresentazione delle PMI nel processo di normalizzazione europea. **Concedere alle PMI l'adesione effettiva agli organismi europei di normalizzazione, inclusi i diritti di voto, dovrebbe avere un effetto positivo sull'impegno e la partecipazione delle**

PMI alla normalizzazione.

Motivazione

I soggetti interessati, comprese le PMI, partecipano alla normalizzazione europea a livello nazionale, dove trattano con aziende simili e amministrazioni locali e possono lavorare nella loro lingua madre. Il consenso nazionale, ottenuto con la partecipazione delle PMI, è poi sottoposto alle commissioni tecniche competenti a livello europeo da un delegato dell'ente nazionale (principio della rappresentanza nazionale).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sull'accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e l'input delle componenti interessate della società nell'elaborazione delle norme siano potenziati attraverso il sostegno delle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e le stesse componenti interessate della società.

Emendamento

(15) Le norme possono avere un ampio impatto sulla società, in particolare sulla sicurezza e sul benessere dei cittadini, sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, sull'accessibilità e su altri settori di importanza pubblica. È necessario quindi garantire che il ruolo e l'input delle componenti interessate della società nell'elaborazione delle norme siano potenziati attraverso il sostegno delle organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori, l'ambiente e le stesse componenti interessate della società.
Concedere a queste organizzazioni l'adesione effettiva agli organismi europei di normalizzazione, inclusi i diritti di voto, avrà un effetto positivo sulla qualità delle norme.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) ***Nella misura del possibile, le*** norme devono tenere conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita dei

Emendamento

(16) ***Le*** norme devono tenere conto degli impatti ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi. Il Centro

prodotti e de servizi. Il Centro comune di ricerca della Commissione ha elaborato strumenti atti a valutare tali impatti durante l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e disponibili al pubblico.

comune di ricerca della Commissione ha elaborato strumenti atti a valutare tali impatti durante l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e disponibili al pubblico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) La cooperazione tra la Commissione ed il sistema europeo di normalizzazione sarà sostenibile se le future richieste di elaborazione di norme saranno oggetto di un'attenta programmazione. La programmazione potrebbe essere migliorata soprattutto con il contributo delle parti interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee, è opportuno provvedere ad una programmazione migliore e più trasparente in un programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di normalizzazione.

Emendamento

(17) La cooperazione tra la Commissione ed il sistema europeo di normalizzazione sarà sostenibile se le future richieste di elaborazione di norme saranno oggetto di un'attenta programmazione. La programmazione potrebbe essere migliorata soprattutto con il contributo delle parti interessate, ***introducendo meccanismi per raccogliere i pareri e facilitando lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate***. Poiché la direttiva 98/34/CE contempla già la possibilità di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee, è opportuno provvedere ad una programmazione migliore e più trasparente in un programma di lavoro annuale, che contenga una panoramica di tutte le richieste di norme che la Commissione intende presentare agli organismi europei di normalizzazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di norme pertinenti, ad esempio

Emendamento

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi TI, le amministrazioni pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta la gamma di norme ***e specifiche tecniche***

selezionando quelle che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. *Nel* settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso *le norme* sono elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a *norme* nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

pertinenti, ad esempio selezionando quelle *norme e specifiche* che possono essere attuate da tutti i fornitori interessati per favorire la concorrenza e ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi sottolineano che le specifiche tecniche degli appalti pubblici devono essere elaborate facendo riferimento a norme nazionali che attuano norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, altri sistemi di riferimento tecnici istituiti dagli organismi europei di normalizzazione oppure, se non esistono, a norme nazionali, omologazioni tecniche nazionali o specifiche tecniche nazionali relative alla progettazione, al calcolo e all'esecuzione delle opere nonché all'uso dei prodotti, o equivalenti. *Le specifiche tecniche nel* settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione spesso sono elaborate da altre organizzazioni di elaborazione delle norme e non rientrano in nessuna delle categorie di norme e omologazioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza è necessario fornire la possibilità di fare riferimento, nelle specifiche tecniche degli appalti pubblici, a *specifiche tecniche* nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di reagire alla rapida evoluzione nel settore di tali tecnologie, di agevolare la fornitura di servizi transfrontalieri e di promuovere la concorrenza, l'interoperabilità e l'innovazione.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Talune **norme** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono elaborate secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione delle **norme** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di caratteristiche relative a dette **norme** e ai loro relativi processi di normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per **le organizzazioni internazionali di** normalizzazione.

Emendamento

(20) Talune **specifiche tecniche** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione non sono elaborate secondo i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali motivi il presente regolamento deve stabilire una procedura di selezione delle **specifiche tecniche** nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da utilizzare negli appalti pubblici, effettuando un'ampia consultazione di una vasta gamma di parti in causa, compresi gli organismi europei di normalizzazione, le imprese e le autorità pubbliche. Il presente regolamento deve inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di un elenco di caratteristiche relative a dette **specifiche tecniche** e ai loro relativi processi di normalizzazione. Tali caratteristiche devono garantire che gli obiettivi di interesse pubblico e le esigenze della società siano rispettati e devono essere basate sui criteri elaborati dall'Organizzazione mondiale del commercio per **la** normalizzazione **internazionale**.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Per promuovere l'innovazione e la concorrenza ***fra soluzioni normalizzate***, il riconoscimento di una determinata specifica tecnica non deve impedire che un'altra specifica tecnica ***concorrente*** sia riconosciuta secondo le disposizioni del presente regolamento. Il riconoscimento deve essere subordinato al rispetto delle prescrizioni e al fatto che la specifica tecnica in questione abbia raggiunto un livello ***minimo*** di accettazione da parte del mercato. ***L'accettazione da parte del mercato non deve essere interpretata come ampia attuazione sul mercato.***

Emendamento

(21) Per promuovere l'innovazione e la concorrenza, il riconoscimento di una determinata specifica tecnica non deve impedire che un'altra specifica tecnica sia riconosciuta secondo le disposizioni del presente regolamento. Il riconoscimento deve essere subordinato al rispetto delle prescrizioni e al fatto che la specifica tecnica in questione abbia raggiunto un livello ***significativo*** di accettazione da parte del mercato.

Motivazione

Le soluzioni standardizzate non dovrebbero contraddirsi. Un insieme di norme dovrebbe essere coeso. Le soluzioni tecniche standardizzate dovrebbero offrire pari opportunità alle imprese in modo da renderle competitive per quanto riguarda i loro progetti o servizi. Per i consumatori, le soluzioni tecniche standardizzate dovrebbero fungere da chiaro indicatore per gli acquisti.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Le ***norme*** selezionate nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di

Emendamento

(22) Le ***specifiche tecniche*** selezionate nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero contribuire all'attuazione della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) che istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di

interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare l'interoperabilità.

interoperabilità per le amministrazioni pubbliche europee e le istituzioni e gli organi dell'Unione e che fornisce soluzioni comuni e condivise per agevolare l'interoperabilità.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere l'impiego o esigere il rispetto di determinate norme a livello dell'Unione, al fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica consente alla Commissione, qualora necessario, di chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare norme, fissare un elenco di norme e/o specifiche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di promuoverne l'impiego oppure **di rendere la loro applicazione obbligatoria**, di eliminare dal suddetto elenco norme e/o specifiche.

Emendamento

(23) Nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si possono creare situazioni in cui è opportuno promuovere l'impiego o esigere il rispetto di determinate norme a livello dell'Unione, al fine di garantire l'interoperabilità nel mercato unico e migliorare la libertà di scelta per gli utenti. In altre circostanze può succedere che determinate norme europee non soddisfino più le esigenze dei consumatori oppure ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali motivi la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica consente alla Commissione, qualora necessario, di chiedere agli organismi di normalizzazione europei di elaborare norme, fissare un elenco di norme e/o specifiche pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di promuoverne l'impiego oppure di eliminare dal suddetto elenco norme e/o specifiche.

Motivazione

Tali norme non sono vincolanti, sono volontarie e dovrebbero rimanere tali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il finanziamento delle attività di normalizzazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normalizzazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normalizzazione a livello europeo ed internazionale deve essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni **ad altri enti** tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

Emendamento

(29) Il finanziamento delle attività di normalizzazione deve poter coprire anche attività preparatorie o accessorie all'istituzione di norme o di altri prodotti di normalizzazione. Si tratta in particolare di attività di ricerca, elaborazione dei documenti preparatori alla legislazione, dello svolgimento di prove interlaboratorio, della convalida o della valutazione di norme. Inoltre, la promozione della normalizzazione a livello europeo ed internazionale deve essere proseguita attraverso programmi di cooperazione e di assistenza tecnica ai paesi terzi. Per migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione europea è opportuno quindi prevedere la possibilità di concedere sovvenzioni **alle entità che svolgono le attività summenzionate** tramite inviti a presentare proposte o, se del caso, bandi di gara.

Motivazione

È importante che siano solo gli organismi di normalizzazione europei a validare e rivedere le norme europee. In caso contrario, non è possibile assicurare la necessaria partecipazione delle PMI, delle ONG eccetera. Al tempo stesso, autorizzare altri organismi a validare e rivedere le norme comporta il rischio di creare sistemi paralleli.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) La procedura consultiva deve essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione.

Emendamento

(36) La procedura consultiva deve essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni ***al programma di lavoro sulla normalizzazione europea nonché*** a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione non sono ancora stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che la norma in questione non ha ancora portato alla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali della legislazione dell'Unione applicabile in tema di armonizzazione.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati sul programma di lavoro sulla normalizzazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

(37) La procedura d'esame deve essere seguita per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione sono già stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che ***la norma in questione potrebbe*** avere conseguenze sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili.

Emendamento

(37) La procedura d'esame deve essere seguita ***in relazione a tutte le notifiche di normalizzazione con le organizzazioni di normalizzazione europee, al riconoscimento delle specifiche tecniche nei settori della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, delle nanotecnologie, biotecnologie e tecnologie nucleari,*** per attuare decisioni riguardanti le obiezioni a norme armonizzate che la Commissione ritiene giustificate e per le quali i riferimenti alla norma armonizzata in questione sono già

stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dato che **le decisioni** in questione **potrebbero** avere conseguenze sulla presunzione di conformità alle prescrizioni fondamentali applicabili.

Motivazione

La procedura di riconoscimento delle specifiche tecniche nel campo delle nuove tecnologie dovrebbe prevedere disposizioni affinché gli Stati membri possano formulare osservazioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione, gli organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normalizzazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC") e il finanziamento della normalizzazione europea.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione, gli organismi nazionali di normalizzazione e la Commissione, l'elaborazione di norme europee e prodotti della normalizzazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione, il riconoscimento delle specifiche tecniche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito "TIC"), il finanziamento della normalizzazione europea **e le condizioni per una rappresentazione equilibrata delle organizzazioni europee delle parti interessate.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

(1) "norma": una specifica tecnica per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che

Emendamento

(1) "norma: una specifica tecnica, **approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto**, per

appartenga ad una delle seguenti categorie:

applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione *sull'armonizzazione*;

Emendamento

(c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione, *i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "*norma TIC*": una norma nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono elaborate, e non in base al settore industriale. Oltretutto, non vi è chiarezza riguardo al reale significato dell'espressione "norma TIC" nella presente definizione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) "progetto di norma": il documento contenente *il testo delle specifiche tecniche relative ad una determinata*

Emendamento

(3) "progetto di norma": il documento contenente *una proposta di norma che è stata sottoposta per parere, votazione o*

materia, predisposto ai fini dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

approvazione;

Motivazione

Occorre applicare una definizione appropriata di norma europea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

(4) "specifica tecnica": **una specifica contenuta in** un documento che stabilisce uno degli elementi seguenti:

Emendamento

(4) "specifica tecnica": un documento **contenente i requisiti tecnici cui un prodotto, un procedimento o un servizio devono conformarsi**, che stabilisce uno degli elementi seguenti

Motivazione

Adottato come EN 45020.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "principio di moratoria": gli enti nazionali di normalizzazione si astengono da qualsiasi intervento sui progetti già in corso;

Motivazione

Questa definizione compare agli articoli 4 e 7 della direttiva 98/34/CEE.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli organismi di normalizzazione nazionali non possono esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di normalizzazione nel programma di lavoro di un organismo di normalizzazione europeo.

soppresso

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione nazionali che sono membri di organismi di normalizzazione europei dovrebbero essere liberi di esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di normalizzazione nel programma di lavoro. Questa libertà garantisce sia la natura volontaria della normalizzazione sia la reale adeguatezza al mercato di un mandato di normalizzazione attribuito dalla Commissione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nel corso dell'elaborazione di una norma europea, o dopo la sua approvazione, gli enti di normalizzazione nazionali non possono intraprendere alcuna azione che influisca negativamente sull'obiettivo di armonizzazione e, in particolare, non possono – in quel determinato settore – pubblicare una norma nazionale nuova o aggiornata, che non sia pienamente coerente con la norma europea vigente.

Motivazione

La presente disposizione rispetterebbe i criteri del principio di moratoria derivato dalla direttiva 98/34/CE.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

(a) pubblicare i progetti di norme in modo che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

Emendamento

(a) pubblicare i progetti di norme in modo che le parti stabilite negli altri Stati membri abbiano la possibilità di presentare osservazioni. ***Se necessario, le spese di traduzione sono a carico della parte interessata;***

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Partecipazione dei soggetti interessati alla normalizzazione europea

Emendamento

Partecipazione dei soggetti interessati alla normalizzazione europea ***e facilitazione dell'accesso alle norme***

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli organismi di normalizzazione europei ***garantiscono*** un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società, in particolare attraverso ***le*** organizzazioni di cui all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione europei ***incoraggiano, facilitano e sostengono*** un'adeguata rappresentazione delle piccole e medie imprese (PMI), delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle componenti interessate della società, in particolare attraverso ***l'agevolazione delle*** organizzazioni di cui all'allegato III, a livello di elaborazione delle politiche e almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione di norme europee o di prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le norme sono concepite e adeguate in modo da tenere conto delle caratteristiche delle PMI e del loro contesto, in particolare nel caso delle piccole imprese artigianali e delle microimprese, garantendo loro in tal modo un accesso migliorato e meno costoso alle norme.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Per garantire agli utenti l'accesso alle norme europee stabilite a sostegno della legislazione e delle politiche dell'UE, è necessario definire sistemi differenziali per la determinazione dei prezzi e l'introduzione di tariffe speciali e pacchetti standard a prezzo ridotto, specie per le PMI, le microimprese e le imprese artigianali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli organismi europei di normalizzazione **garantiscono** un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca e università e di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normalizzazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per

2. Gli organismi europei di normalizzazione **consentono** un'adeguata rappresentazione, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca e università, **organismi di vigilanza del mercato negli Stati membri e** di altri soggetti giuridici nell'ambito delle attività di normalizzazione riguardanti un settore

l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l'innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall'Unione nell'ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Motivazione

L'espressione "adeguata rappresentazione" è alquanto vaga e, unita all'obbligo oneroso di garantire tale rappresentazione, potrebbe bloccare l'intero sistema di normalizzazione. Gli organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di coinvolgere i soggetti interessati, ma, se questi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il sistema. Nel contempo gli organismi di vigilanza del mercato degli Stati membri dovrebbero partecipare al processo di normalizzazione e garantire qualità e conoscenza nel corso di tale processo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta un programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea, **che** indica le norme europee e i prodotti della normalizzazione europea che intende chiedere agli organismi di normalizzazione europei a norma dell'articolo 7.

Emendamento

1. La Commissione, **previa consultazione degli organismi di normalizzazione europei e delle parti interessate, ad esempio quelle di cui all'allegato III e gli enti di normalizzazione nazionali**, adotta un programma di lavoro annuale sulla normalizzazione europea, **e informa le entità summenzionate della sua pubblicazione. Tale programma di** lavoro indica le norme europee e i prodotti della normalizzazione europea che intende chiedere agli organismi di normalizzazione europei a norma dell'articolo 7.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può chiedere ad uno o più organismi di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza. La richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed essere fondata sul consenso.

Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o più organismi di normalizzazione europei di elaborare un progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea entro una determinata scadenza. La richiesta deve provenire dal mercato, tenere conto dell'interesse pubblico ed essere fondata sul consenso. ***La Commissione consulta e informa i soggetti interessati, comprese tutte le componenti interessate in relazione alle richieste presentate in conformità del paragrafo 1.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro ***un mese*** dalla richiesta di cui al paragrafo 1, l'organismo di normalizzazione europeo pertinente comunica se l'accetta.

Emendamento

2. Entro ***due mesi*** dalla richiesta di cui al paragrafo 1, l'organismo di normalizzazione europeo pertinente comunica se l'accetta.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro ***tre mesi*** dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa ***l'organismo*** di normalizzazione ***europeo*** pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea.

Emendamento

3. Entro ***un mese*** dall'accettazione della richiesta di cui al paragrafo 2, la Commissione informa ***l'organizzazione*** di normalizzazione ***europea*** pertinente in merito alla concessione di una sovvenzione per l'elaborazione del progetto di norma europea o di prodotto della normalizzazione europea.

Motivazione

Nel preambolo viene sottolineato che il tempo necessario per elaborare delle norme è un problema che va affrontato. L'ottimizzazione dei processi dovrebbe beneficiare a tutte le parti interessate. Si propone quindi che il tempo per giungere a una decisione in merito alla concessione di sovvenzioni sia ridotto a un mese (lo stesso periodo di cui dispongono le organizzazioni di normalizzazione europee per giungere a una decisione in merito all'accettazione di una richiesta).

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2, ***previa consultazione del comitato di controllo della direttiva settoriale corrispondente.***

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamento

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 3, ***previa consultazione del comitato di controllo della direttiva settoriale corrispondente.***

Emendamento 41

Proposta di regolamento Capitolo IV – titolo

Testo della Commissione

Norme nel settore delle TIC

Emendamento

Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono elaborate, e non in base al settore industriale. Oltretutto, non vi è chiarezza riguardo al reale significato dell'espressione "specifiche tecniche TIC" nella definizione di una norma.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

La Commissione può riconoscere le specifiche tecniche che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, **come norme TIC**, in seguito ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su propria iniziativa.

Emendamento

La Commissione, **previa consultazione dei rappresentanti di tutte le parti interessate, inclusi gli organismi europei di normalizzazione**, può riconoscere le specifiche tecniche **nel campo delle TIC** che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, **per un uso nelle politiche e negli appalti pubblici al fine di promuovere l'interoperabilità nel settore delle TIC**, in seguito ad una proposta di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE o su propria iniziativa. **Nel valutare la conformità delle specifiche tecniche con le prescrizioni di cui all'allegato II, la Commissione tiene nel debito conto i pareri delle componenti interessate consultate, inclusi quelli degli organismi di normalizzazione europei.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) traduzione, **se richiesta**, di norme europee o prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse

Emendamento

(e) traduzione di norme europee o prodotti della normalizzazione europea impiegati a sostegno delle politiche e della legislazione dell'Unione, verso lingue ufficiali dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro

dalle lingue di lavoro degli organismi di normalizzazione europei oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

degli organismi di normalizzazione europei oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

(f) redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normalizzazione europea, compresa l'elaborazione di guide degli utenti, informazioni sulle prassi ottimali e azioni di sensibilizzazione;

Emendamento

(f) redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normalizzazione europea, compresa l'elaborazione di guide degli utenti, **versioni sintetiche di norme**, raccolte di prassi ottimali, azioni di sensibilizzazione **e moduli formativi**;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori nonché le componenti interessate della società sono adeguatamente rappresentate nelle attività di normalizzazione europea, secondo quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori nonché le componenti interessate della società sono adeguatamente rappresentate nelle attività di normalizzazione europea, secondo quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1, **a condizione che gli esperti di tali componenti interessate siano disponibili e intenzionati a partecipare.**

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di coinvolgere i soggetti interessati, ma, se questi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il sistema.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4a. Al fine di consentire alle PMI di beneficiare appieno della conoscenza e dell'applicazione delle norme europee armonizzate, i finanziamenti concessi agli organismi europei di normalizzazione a fini di traduzione coprono una quota significativa dei costi totali sostenuti e le procedure di finanziamento della traduzione sono semplificate. Le sovvenzioni concesse per le attività di traduzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), assumono la forma di importi forfettari da versare in anticipo e su presentazione della prova che le norme europee sono efficacemente tradotte.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) aggiornare l'elenco degli organismi di normalizzazione europei di cui all'allegato I;

soppresso

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento

delle **norme** nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici;

delle **specifiche tecniche** nel settore delle TIC agli sviluppi tecnici;

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire la coerenza terminologica con le definizioni proposte.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La delega di cui all'articolo 16 è conferita alla Commissione per **una durata indeterminata** a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 16 è conferita alla Commissione per **un periodo di cinque anni** a decorrere dal 1° gennaio 2013. **La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che non sia revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.**

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. **L'istituzione che ha avviato la procedura decisionale interna concernente la revoca della delega di poteri si adopera in modo particolare per informare la Commissione, entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'adozione di una decisione finale, indicando i poteri delegati suscettibili di revoca ed i possibili motivi alla base della revoca.**

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un **comitato**. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale **Comitato** è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. **Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno con gli organismi di normalizzazione europei e nazionali e gli Stati membri.**

Motivazione

Poiché le decisioni sono fondamentali per il sistema di normalizzazione, occorre coinvolgere gli organismi di normalizzazione europei e gli Stati membri.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli organismi di normalizzazione europei inviano una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni **dettagliate** sugli elementi seguenti:

Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione europei inviano una relazione annuale **breve e concisa** sull'attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni sugli elementi seguenti:

Motivazione

Il termine "dettagliate" usato nella versione inglese potrebbe portare alla creazione di maggiore burocrazia senza aiutare in termini di attuazione. La relazione dovrebbe essere invece mirata e relativamente concisa.

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni **cinque** anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione della pertinenza delle attività di normalizzazione finanziate dall'Unione alla luce delle esigenze delle politiche e della legislazione dell'Unione.

Emendamento

3. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni **tre** anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione della pertinenza delle attività di normalizzazione finanziate dall'Unione alla luce delle esigenze delle politiche e della legislazione dell'Unione.

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c – punto ii**

Testo della Commissione

(ii) le informazioni relative a (nuove) attività di normalizzazione sono state ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

Emendamento

(ii) le informazioni relative a (nuove) attività di normalizzazione sono state **pubblicamente e** ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

Emendamento 55

**Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(c bis) rappresentanza adeguata:
(i) le specifiche tecniche sono state**

sviluppate con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;

(ii) la rappresentanza di tutte le categorie di soggetti interessati era equilibrata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione

(a) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normalizzazione europea e che:

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della Commissione).

Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea **orizzontale** che rappresenta **esclusivamente le imprese artigianali e** le PMI nelle attività di normalizzazione europea e che:

Emendamento 57

Proposta di regolamento Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione

(a) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normalizzazione europea e che:

Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di parti interessate un'organizzazione europea **orizzontale** che rappresenta **le imprese artigianali e** le PMI nelle attività di normalizzazione europea e che:

PROCEDURA

Titolo	Normalizzazione europea	
Riferimenti	COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 23.6.2011	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ITRE 23.6.2011	
Relatore(i) Nomina	Adam Gierek 28.6.2011	
Esame in commissione	5.10.2011	20.12.2011
Approvazione	28.2.2012	
Esito della votazione finale	+: 38	–: 5
	0: 2	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Seán Kelly, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vladimír Remek, Jean Roatta, Hannu Takkula	